Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste
ARRS - Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
ARRS - Agence Régionale pour les Rapports avec les Syndicats

Aosta, 21 settembre 2012
Prot. n. 1079/ARRS - Circolare n. 7

Invio elettronico

Agli **Enti Pubblici** ed alle **Amministrazioni**
del Comparto Unico Regionale
LORO SEDI

e, p.c. Al Sig. **Presidente**
della **Regione autonoma Valle d'Aosta**
Piazza A. Deffeyes, n. 1
11100 AOSTA

Al Sig. **Presidente** del **C.P.E.L.**
Piazza Narbonne, n. 16
11100 AOSTA

OGGETTO: Fondo Distacchi Sindacali ex art. 15 del C.C.R.L. 13 gennaio 2012.

Con la presente si comunica che, secondo quanto previsto dalla norma contrattuale di cui in oggetto, i rappresentanti della Regione autonoma Valle d'Aosta, del Consiglio permanente degli enti locali e dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali hanno stabilito, con accordo del giorno 20 settembre 2012, la quota fissa annua unitaria da versare da parte degli enti di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 22/2010 per l'alimentazione del fondo distacchi sindacali (FDS). L'anzidetto accordo, che si allega in scansione alla presente circolare, è disponibile sul sito istituzionale della scrivente Agenzia www.arrsvda.it, nell'apposita pagina dedicata alla *Rappresentatività sindacale* della sezione *Accordi di comparto categorie* del menù principale *Contratti* ed è altresì facilmente reperibile attraverso il focus in home-page.

Detta quota ammonta ad € 72,66 (settantadue/66) per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre 2011 per l'Amministrazione regionale e ad € 49,51 (quarantanove/51) per gli altri enti del comparto unico diversi dall'Amministrazione regionale; tale differenza deriva dal saldo attivo al giugno 2012 del conto corrente destinato ad accogliere i versamenti per il fondo distacchi sindacali (così come comunicato all'Amministrazione regionale ed al C.P.E.L. con nota prot. n. 881/ARRS del giorno 11 luglio 2012) che fino alla suddetta data era alimentato da tutti gli enti del comparto ad eccezione dell'Amministrazione regionale. Le modalità di conteggio dei dipendenti sono espressamente indicate nel sopraccitato accordo del giorno 20 settembre 2012.

Il versamento, secondo la previsione contrattuale, dovrebbe avvenire entro il giorno 30 settembre 2012, ma in considerazione della ristrettezza dei tempi potrà essere effettuato entro il 22 ottobre sull'apposito conto corrente bancario –**diverso rispetto agli anni precedenti**- **n. 1.62 –Biverbanca S.p.A. – IBAN IT 70 T 06090 01201 000000000162** intestato alla scrivente Agenzia e si raccomanda cortesemente di voler dare comunicazione dell'avvenuto pagamento tramite inoltro via mail degli estremi del versamento effettuato all'indirizzo info@arrsvda.it.

Si rammenta che il fondo distacchi sindacali rimborsa, agli enti che hanno dipendenti posti in distacco sindacale, il trattamento economico previsto dall'art. 6 del C.C.R.L. 13 gennaio 2012.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si porgono i più distinti saluti.

IL PRESIDENTE
dell'Agenzia Regionale
per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

P.za Manzetti, n. 2 - 11100 AOSTA - Tel. 0165.32751/32699 - Fax 0165.31811 - C.F. 91033520072
www.arrsvda.it - info@arrsvda.it - arrsvda@pec.it

Prot. n° 1076

ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA, IL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI (CPEL) E L'AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI (ARRS) PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA PER L'ALIMENTAZIONE DEL FONDO DISTACCHI SINDACALI (F.D.S.) DI CUI ALL'ART. 15 DEL CCRL PROT. N. 52 DEL GIORNO 13 GENNAIO 2012 RECANTE L'ACCORDO STRALCIO REGIONALE DI LAVORO IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DEI DIRIGENTI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.

Il giorno 20 SET. 2012 alle ore 16,00, nella sede dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, sita in Aosta, Piazza I. Manzetti, n. 2 si sono riuniti i rappresentanti degli enti di cui in epigrafe e, specificamente il Dott. Augusto Rollandin, Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, il Signor Elso Gerandin, Presidente del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) ed il Signor Ezio Donzel, Presidente dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS) al fine di determinare la quota da porre a carico degli enti del comparto unico di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 22/2010 per l'anno 2012 e finalizzata all'alimentazione del fondo distacchi sindacali (F.D.S.) previsto dall'art. 15 del CCRL prot. n. 52 del 13 gennaio 2012.

Le parti, come sopra rappresentate

PREMESSO CHE

a) la rendicontazione finanziaria relativa all'anno 2012, aggiornata al mese di giugno, del conto corrente vincolato destinato ad accogliere le risorse per il pagamento degli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi dei dipendenti degli gli enti –eccettuata l'Amministrazione regionale- del comparto unico regionale posti in distacco sindacale evidenzia un residuo attivo di € 54.280,05 così come da nota prot. 881/ARRS del giorno 11 luglio 2012 inviata dall'ARRS all'Amministrazione regionale ed al CPEL;

b) l'art. 15 del CCRL prot. n. 52 del giorno 13 gennaio 2012 prevede che il soggetto che continua a gestire il fondo distacchi sindacali è l'ARRS e che entro il mese di settembre di ogni anno gli enti versano sul sopraccitato conto corrente la quota determinata col presente accordo proporzionalmente ai dipendenti di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) ai sensi dell'art. 7 del sopraccitato CCRL 13 gennaio 2012, la consistenza attuale dei distacchi sindacali è pari a 7,5 unità di personale per le quali si può presumere una spesa complessiva annua ammontante ad € 369.375,00 e che alla data del 31 dicembre 2011 la consistenza quantitativa dei dipendenti di ruolo nel comparto unico regionale ammonta a 5.084 unità di personale;

d) il comma 3 dell'art. 7 del citato accordo del giorno 13 gennaio 2012 prevede che ai fini della determinazione del numero dei distacchi si tenga conto delle

unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno, sia a tempo parziale e che i dipendenti a tempo parziale si conteggiano come unità indipendentemente dalla percentuale del rapporto di lavoro e che nel numero complessivo dei dipendenti devono essere computati anche coloro che risultino assenti ma che abbiano diritto alla conservazione, totale o parziale, della retribuzione e che i dipendenti in comando siano conteggiati nell'ente di provenienza;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) La quota fissa unitaria da versare da parte degli enti di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 22/2010 per l'anno 2012 è determinata in € 72,66 (settantadue/66) per ogni dipendente di ruolo in servizio al giorno 31 dicembre 2011.

2) Le unità di personale da conteggiare ai fini di quanto previsto al punto 1) sono quelle a tempo indeterminato, siano esse a tempo pieno, ovvero a tempo parziale e fermo restando che i dipendenti a tempo parziale si conteggiano come unità indipendentemente dalla percentuale di rapporto di lavoro.

3) Rientrano nel novero dei dipendenti da conteggiare anche coloro che risultano assenti dal servizio ma con diritto al mantenimento, totale o parziale, della retribuzione nonché i dipendenti in comando che però sono conteggiati unicamente nell'ente di provenienza.

4) In deroga a quanto indicato al punto 1 gli enti del comparto unico diversi dall'Amministrazione regionale, in forza del residuo di cui alla lettera "a" delle premesse, sono tenuti al versamento di una quota ridotta e che ammonta ad € 49,51 (quarantanove/51).

Il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta
Augusto ROLLANDIN

Il Presidente del Consiglio permanente degli enti locali
Elso GERANDIN

Il Presidente dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali
Ezio DONZEL